

Il regolamento sull'organizzazione concernente il comitato di cassa

Fondazione collettiva Vita LPP della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA, Zurigo

Art. 1 Comitato di cassa

¹ Il comitato di cassa dirige la cassa di previdenza.

² Il comitato di cassa si costituisce da sé e per la durata di un mandato si compone in modo paritetico:

- di rappresentanti del datore di lavoro¹ designati dal datore di lavoro/dall'indipendente² e
- di un ugual numero di rappresentanti dei lavoratori designati tra gli assicurati tenendo conto delle diverse categorie di lavoratori.

³ Il presidente viene scelto per un mandato alternativamente tra i rappresentanti del datore di lavoro e tra quelli dei lavoratori.

⁴ La durata del mandato è di 3 anni. Le nuove nomine devono aver luogo per tempo prima della scadenza del mandato. La rielezione è possibile.

⁵ Lo scioglimento del rapporto di lavoro comporta l'esclusione dal comitato di cassa. In questo caso viene designato un successore per portare a termine il mandato.

Art. 2 Procedimento elettorale

¹ I rappresentanti dei lavoratori nel comitato di cassa vengono eletti mediante votazione per alzata di mano oppure mediante scrutinio segreto. L'elezione ha luogo con la maggioranza semplice dei voti espressi (maggioranza relativa).

² Viene eletto chi nel primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti

espressi. Se il numero di candidati supera quello dei seggi da assegnare, le cariche vengono ripartite tra i candidati che hanno raggiunto la più alta percentuale di voti. I candidati senza seggio non vengono presi in considerazione in quanto in soprannumero.

³ I risultati dell'elezione e i futuri cambiamenti nella composizione del comitato di cassa vanno comunicati immediatamente per iscritto alla fondazione.

⁴ Se non si riesce a comporre il comitato di cassa in modo conforme alla richiesta espressa dal consiglio di fondazione - ad es. per rinuncia da parte dei lavoratori, incapacità d'agire, conoscenze linguistiche insufficienti, ecc. - il consiglio di fondazione può curare gli interessi dei lavoratori finché viene costituito un comitato di cassa.

⁵ Nel caso delle microimprese, dove tutti i dipendenti possono essere classificati come rappresentanti del datore di lavoro, il rappresentante dei lavoratori può essere eletto anche tra i dipendenti stessi.

Art. 3 Decisioni

¹ Il comitato di cassa si riunisce ogni qual volta lo esigono gli affari, tuttavia almeno una volta all'anno. Esso viene convocato dal presidente oppure su richiesta della metà dei suoi membri.

² La convocazione alla seduta e la comunicazione dell'ordine del giorno devono essere effettuate a tempo debito, prima del giorno fissato per la seduta.

³ Di regola il comitato di cassa può deliberare solo se è presente più della metà

dei suoi membri, tra cui il presidente. Tutte le decisioni vengono prese dalla maggioranza relativa. Se non viene raggiunta la maggioranza richiesta, il presidente pronuncia il voto decisivo.

⁴ Le decisioni possono essere prese anche per via circolare. Le risoluzioni circolari sono adottate a maggioranza relativa.

⁵ Le decisioni prese dal comitato di cassa vengono messe a verbale. Tale verbale deve essere firmato dal presidente e dal rappresentante della controparte, cioè dal protocollista.

⁶ La fondazione controlla che le decisioni sottopostegli dal comitato di cassa siano conformi alla legge e al regolamento.

⁷ I membri del comitato di cassa firmano collettivamente a due.

Art. 4 Funzioni, diritti e obblighi del comitato di cassa

Nell'ambito della vigente previdenza a favore del personale, il comitato di cassa esercita le seguenti funzioni:

- a) Emanata il piano di previdenza, che descrive in particolare il genere e l'estensione delle prestazioni previdenziali, i contributi delle persone assicurate ed eventuali ulteriori disposizioni in materia di previdenza. L'emanazione e le modifiche del piano di previdenza sono possibili soltanto nell'ambito delle condizioni quadro prescritte dalla fondazione.
- b) Si preoccupa di comunicare le informazioni essenziali per un'esecuzione

¹ Se il datore di lavoro è una persona giuridica, vengono generalmente considerate come rappresentanti del datore di

lavoro le persone che svolgono mansioni direttive (membri del Consiglio d'amministrazione, direttori e procuratori).

² Se il datore di lavoro è una persona fisica, egli è indipendente se viene ritenuto tale ai sensi della legislazione AVS.

conforme al contratto da parte della fondazione.

- c) Decide come impiegare il saldo sul conto fondi liberi.
- d) Incarica il datore di lavoro di versare i contributi e le spese accessorie LPP alla fondazione. Comunica alla fondazione eventuali irregolarità.
- e) Su richiesta, informa gli assicurati nell'ambito delle prescrizioni legali, in merito all'organizzazione, all'attività e alla situazione patrimoniale della cassa di previdenza e ad altre informazioni riguardanti la cassa di previdenza.

Art. 5 Compiti del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro corrisponde con la fondazione e le fornisce le informazioni indispensabili per un'esecuzione conforme al contratto, tra cui:

- la notifica delle persone appartenenti alla cerchia delle persone assicurate secondo regolamento;

- i cambiamenti in seno all'organico quali assunzioni, uscite dal servizio, casi d'invalidità e di decesso, nonché qualsiasi altro cambiamento che possa incidere sul rapporto di previdenza;
- modifiche salariali con effetto al giorno di riferimento contrattuale – di norma al 1° gennaio;
- notifica di casi assicurativi e giustificazione del diritto.

² In caso di scioglimento di un rapporto di lavoro, il datore di lavoro informa tempestivamente la persona assicurata riguardo alle possibili forme di mantenimento della copertura previdenziale e al libero passaggio, invitandola a comunicare alla fondazione entro 30 giorni come desidera impiegare la prestazione d'uscita a cui ha diritto.

Art. 6 Gestione

Se il comitato di cassa assolve compiti del datore di lavoro nei confronti della

fondazione, si ritiene che sia stato autorizzato dallo stesso.

Art. 7 Controversie

Le controversie derivanti dal presente regolamento vanno comunicate alla fondazione.

Art. 8 Modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti, comprese le loro eventuali aggiunte. Il regolamento può essere modificato dal consiglio di fondazione in qualsiasi momento.

Zurigo, settembre 2023

Fondazione collettiva Vita LPP della Zurigo Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA

Il consiglio di fondazione